



Sciopero, il giuslavorista: «Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo»

Descrizione

(Adnkronos) «Dobbiamo ricordare che la disciplina di legge sul diritto di sciopero, che fu fatta con l'approvazione delle grandi confederazioni sindacali nel 1990, fu realizzata proprio per tenere conto del contemperamento con i diritti degli utenti, perché ci sono due diritti costituzionali protetti ad un pari livello. Da un lato, il diritto di sciopero e, dall'altro lato, il diritto degli utenti. Qui non stiamo parlando di contemperamento tra esigenze del lavoratore e esigenze dell'impresa. La legge voleva realizzare un bilanciamento tra utenti e lavoratori. E la legge non prevede proprio lo sciopero generale. Dopo di che, a nessuno viene in mente di dire che in Italia non si può fare uno sciopero generale, quindi la legge va interpretata così. Così, con Adnkronos/Labitalia, il giuslavorista Giampaolo Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Roma Tre e la Luiss, sulla decisione della commissione di garanzia sugli scioperi di considerare illegittimo lo sciopero generale di domani proclamato da Cgil e Uil su Gaza.

Proia spiega che lo sciopero generale non è previsto autonomamente come istituto a se stante dalla disciplina della Commissione di Garanzia, che invece prevede l'obbligo di rispettare determinate condizioni, quali, ad esempio, la non coincidenza dei settori in cui si svolge lo sciopero, oltre che gli obblighi di proclamazione e tutte le altre prestazioni essenziali. Ad esempio, c'è un cosiddetto obbligo di rarefazione, in modo da impedire che contemporaneamente vengano meno tutti i servizi pubblici utilizzabili. Questo sul piano formale, sottolinea il giuslavorista.

Secondo Proia, su un piano sostanziale, invece, c'è un tema che è stato sempre oggetto di forte e vivace discussione, perché si lamenta da parte sindacale che in questo modo non sarebbe mai consentito lo sciopero generale. In realtà, si può anche dire che lo sciopero generale si può fare, ma facendo in modo che non ci siano sovrapposizioni. Quindi, come è stato fatto in altri casi, differenziando gli orari in cui lo sciopero viene fatto da tutte le categorie. In sostanza, secondo la disciplina formale, dovrebbe essere consentito, se non si può prendere l'aereo, di prendere il treno. Se invece si fa tutto insieme, secondo la disciplina generale c'è una compromissione dei diritti degli utenti, sottolinea. E in conclusione Proia ricorda che la Commissione di Garanzia fece una delibera per sottolineare che per consentire comunque di fare uno sciopero generale andavano osservate determinate condizioni che miravano a contemperare questo diritto a fare lo sciopero generale con il diritto degli utenti, conclude.

â??

lavoro/norme

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Lavoro

Tag

1. lav

Data di creazione

Ottobre 2, 2025

Autore

redazione

default watermark